

COMUNE DI GALBIATE

STATUTO

Delibera n. 68 del 27/11/2003..

PARTE I – ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Autonomia statutaria e finanziaria

1. Il Comune di Galbiate fa parte delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle Comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco. Informa la propria azione amministrativa ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
2. Il Comune di Galbiate è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, sulla base dei principi e nei limiti della Costituzione, secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente statuto.
3. Il Comune di Galbiate favorisce lo sviluppo politico, sociale ed economico in ogni settore di propria competenza, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al raggiungimento del bene comune, ponendo particolare attenzione alla tutela della famiglia e alla valorizzazione della sua funzione sociale.
4. Il Comune di Galbiate ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'ente, determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di partecipazione con la Provincia, di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Disciplina inoltre ogni altro aspetto che nell'ambito dei principi fissati dalla legge debba necessariamente essere regolata per garantire la piena operatività dell'ente.
6. Il Comune di Galbiate esercita la sua potestà entro i confini del suo territorio. Sono soggetti a tale potestà tutti coloro che risiedono o dimorano sul territorio, tutti coloro che vi si trovano provvisoriamente o vi transitano e tutte le cose nello stesso esistenti.
7. Il Comune di Galbiate può estendere i suoi interventi a favore dei propri cittadini allorchè essi si trovino anche in altri territori comunali, attraverso l'assistenza e la cura dei loro interessi generali, senza peraltro che esso eserciti una propria potestà nell'ambito territoriale di competenza di altri comuni.
8. Il Comune di Galbiate assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi, nelle giunte, negli organi collegiali del comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.

ART. 2

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune di Galbiate realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei Piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla

loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

ART. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Galbiate e dalle seguenti frazioni: Bartesate, Ponte Azzone Visconti, Sala al Barro, Villa Vergano, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. La modifica della denominazione delle frazioni o della ubicazione della sede comunale può essere proposta dal Consiglio Comunale previo Referendum ex art. 60 del presente Statuto.

ART. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Galbiate e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1975.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il suddetto decreto.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. **Il Comune è dotato di bandiera, con sfondo bicolore, azzurro nella parte superiore e verde nella parte inferiore, a bande orizzontali di uguali dimensioni, con al centro lo Stemma del Comune, secondo il bozzetto allegato.**

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ELETTIVI

ART. 5

Organi

1. Sono organi del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

Capo I Il consiglio

ART. 6

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta gli interessi generali dell'intera comunità galbatese, determina l'indirizzo politico programmatico dell'Amministrazione esercitando il controllo sui suoi atti, delibera nelle materie assegnate dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ART. 7

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità ed ispira la propria azione al principio di solidarietà e dell'efficacia.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e individuazione degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 8

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.32 comma 2 lettera b) della legge 8 giugno 1990 n.142.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale e la conferenza dei capigruppo di cui all'art.12 del presente Statuto, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

ART. 8 BIS : Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee -programmatiche, proponendo le integrazioni , gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 9

Commissioni consiliari

1. Sono istituite le commissioni consiliari, costituite nell'ambito del Consiglio Comunale con il criterio proporzionale.
2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero e la materia di competenza delle commissioni, il numero dei componenti delle stesse e ne disciplina la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 10

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E' consigliere anziano l'eletto che ha conseguito la più alta cifra elettorale individuale.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono regolate dalla legge.
4. I consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Le procedure per la dichiarazione di decadenza sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 11

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, nonché il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, previsti dalla legge sono disciplinati dal regolamento.
2. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i redditi posseduti.

ART. 12

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo; le relative attribuzioni e modalità di lavoro saranno disciplinate dal regolamento.

Capo II La giunta

ART. 13

Giunta Comunale

1. La giunta è l'organo di Governo del comune. Collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, collabora inoltre con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 14

Nomina e prerogative

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Non possono far parte della giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti gli affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco. In caso di dimissioni del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 15

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra quattro e sei.
2. Possono essere nominati Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per essere nominati Assessori i suddetti cittadini devono inoltre:
 - a) essere in possesso di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie cui, su delega del Sindaco, devono essere preposti;
 - b) essere in possesso di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività.
3. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale non potranno superare il numero di tre.
4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e possono intervenire solo sugli argomenti di cui alla rispettiva delega.

ART. 16

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 17**Attribuzioni**

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti che non rientrano nella sua competenza
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - f) adotta provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi, su parere dell'apposita Commissione.
 - g) propone al Consiglio Comunale, al fine di adottare gli appositi regolamenti, criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni purchè non si tratti di immobili
 - i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - o) riferisce periodicamente al Consiglio sulle proprie attività e sulle attuazioni dei programmi con interventi dei singoli Assessori
 - p) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione e di controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentiti i Revisori del Conto.

ART. 18**Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
3. Cittadini singoli, gruppi ed associazioni potranno illustrare istanze petizioni e proposte direttamente al Consiglio comunale. A tal proposito in almeno 4 sedute di Consiglio comunale di ogni anno sarà previsto uno spazio temporale (non inferiore a 30 minuti) da dedicare alla presentazione delle istanze di cui all'art.53 del presente Statuto. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale stabilirà le necessarie modalità di attuazione.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente anziano fra i presenti.

Capo III Il sindaco

ART. 19 *Sindaco*

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 20 *Attribuzioni di amministrazione*

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza dell'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) approva gli accordi di programma, sentito il Consiglio Comunale;
- h) nei termini di cui all'art.11 della legge 7 agosto 1990 n.241 può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- l) adotta le ordinanze ordinarie e le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge che non rientrano nelle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- m) rilascia, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le autorizzazioni di polizia amministrativa;
- n) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento. Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- q) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
- r) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- s) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
- t) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 21

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti di tutela dei diritti del Comune;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società in tutto ed in parte appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 22

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
- b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previste dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) riceve mozioni ed interrogazioni dai Consiglieri;
- f) svolge comunicazioni al Consiglio su fatti di particolare rilevanza.

ART. 23

Potere di delega

1. Il Sindaco può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio di proprie competenze al di fuori di quanto previsto dall'art.38 della legge 8 giugno 1990 n.142, a singoli componenti la Giunta. Ai componenti la Giunta, il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.
2. Il Sindaco può conferire incarichi per determinati progetti o problemi a singoli consiglieri comunali, che riferiscono direttamente al Sindaco sul loro operato.

ART. 24

Vice sindaco e assessore anziano

1. Il vice sindaco nominato ai sensi dell'art.14 sostituisce il sindaco in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n.16.
2. Il vice sindaco, in caso di assenza o impedimento del sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'art.38 della legge 8 giugno 1990 n.142 relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale.
3. L'Assessore anziano, è quello più anziano in età e sottoscrive i verbali di deliberazioni assunte dalla Giunta unitamente al Sindaco ed al Segretario comunale
4. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
5. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 25

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione sono i criteri ai quali si ispira l'organizzazione comunale. I principi della professionalità e della responsabilità sono da osservare nelle scelte del personale.
2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:
 - a) la dotazione organica del personale

- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente statuto.
3. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.
4. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:
 - a) il metodo della programmazione
 - b) l'attività per progetti
 - c) l'integrazione funzionale ed organizzativa degli uffici e dei servizi
 - d) la mobilità interna del personale
 - e) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi
 - f) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa
 - g) la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi
 - h) la formazione del personale.
5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.
6. In particolare saranno adottati metodi e tecniche per:
 - a) il controllo di gestione
 - b) la contabilità analitica
 - c) l'automazione degli uffici e dei servizi.
7. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

ART. 26

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Il Segretario comunale dipende dal Sindaco e nel rispetto delle direttive impartitegli dallo stesso, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
4. Il Segretario comunale può essere sostituito, nei casi di vacanza, assenza o impedimento, da un vice segretario nominato dalla Giunta municipale fra il personale comunale in servizio appartenente alla qualifica funzionale apicale del comune con requisiti, funzioni e compiti previsti dal Regolamento Organico del personale.
5. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge.
6. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale.

ART. 27

Struttura

1. La struttura organizzativa è articolata per funzioni omogenee ed è orientata al perseguimento di risultati e alla soddisfazione dei fruitori dei servizi.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale che vi è preposto e il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione secondo quanto stabilito dall'art.97 della Costituzione.

Titolo III SERVIZI

ART. 28

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 29

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 30

Azienda speciale

1. L'Azienda speciale di cui al punto c) del III comma dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142, è ente strumentale del Comune con personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.
2. L'Azienda speciale si disciplina, con proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Con la deliberazione di istituzione dell'Azienda speciale, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'Azienda, nonché all'eventuale trasferimento del personale del Comune all'azienda stessa.
4. Gli organi dell'Azienda sono:
 - a) il consiglio di amministrazione

- b) il presidente
 - c) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale
5. Il Presidente e gli Amministratori dell'Azienda speciale sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
 6. Il Presidente e gli Amministratori possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
 7. Il direttore verrà nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda e svolgerà anche le funzioni di segretario dello stesso.
 8. Le cariche di cui ai commi 5 e 7 sono incompatibili con le funzioni di Consigliere comunale. I candidati devono possedere requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
 9. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono soggetti agli adempimenti di cui al II comma dell'art.11 del presente Statuto.

ART. 31

Vigilanza

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'Azienda speciale e ne verifica i risultati di gestione.

ART.32

Istituzione

1. L'istituzione è l'organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e con autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
3. Con la deliberazione di costituzione dell'Istituzione, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'Istituzione, alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'Istituzione nonché all'eventuale messa a disposizione onerosa di personale comunale.
4. Gli organi dell'Istituzione sono:
 - a) il consiglio di amministrazione
 - b) il presidente
 - c) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
5. Il Consiglio comunale approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione:
 - a) bilancio di previsione e sue variazioni
 - b) atti programmatori
 - c) conto consuntivo
 - d) pianta organica e sue variazioni
6. Il Comune esercita la vigilanza sull'Istituzione e ne verifica i risultati della gestione.

ART. 33

Il consiglio di amministrazione

1. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consiglieri comunali e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché la modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 34

Il presidente

1. Il presidente rappresenta l'Istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 35

Il direttore

1. Il direttore dell'Istituzione sarà nominato dalla Giunta e svolgerà anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione; la scelta potrà essere effettuata anche all'esterno dei dipendenti comunali a seguito di bando pubblico.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

ART. 36

Gestione dei servizi mediante società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

1. La gestione dei servizi pubblici comunali può essere assicurata anche mediante le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, Il comma, lettera e), della legge 8 giugno 1990 n.142.

Titolo IV FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 37

Convenzione

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso di convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con

chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma dell'art.24 della legge 8 giugno 1990 n.142.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'incarico delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

ART. 38

Consorzi

1. Il Comune può costituire un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art.23 della legge 8 giugno 1990 n.142, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art.37 del presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio che sono:
 - a) bilancio di previsione e le sue variazioni
 - b) i programmi di intervento e le loro variazioni
 - c) il conto consuntivo
 - d) il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni
 - e) gli atti di nomina degli organi

ART. 39

Accordi di programma

1. Ai fini di accelerare l'attività amministrativa nell'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma.

Titolo V FINANZA E CONTABILITA'

ART. 40

Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
2. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che il contratto deve perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

ART. 41

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economica-finanziaria viene esercitata dal Collegio di Revisori previsto dall'art.57 della legge 8 giugno 1990 n.142.
2. Il Collegio è composto da 3 membri ed è eletto dal Consiglio comunale con voto limitato a due.
3. I Revisori del conto sono revocabili, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.
4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.
7. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

ART. 42

Forme di controllo interno della gestione

1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività dell'ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa ai fini dell'efficienza e dell'efficacia e dell'azione e dell'economicità della spesa pubblica.
2. E' controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa finalizzato a orientare l'attività stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire il perseguimento degli obiettivi concordati fra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
3. Le modalità di attuazione del controllo di gestione sono disciplinate dal Regolamento di contabilità.

PARTE III ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti interessati su specifici problemi.

ART. 44

Consiglio di frazione

1. Al fine di consentire la valorizzazione delle realtà culturali, storiche e geografiche componenti la circoscrizione comunale, sono istituiti, con il compito di concorrere agli atti di programmazione e pianificazione generale, i Consigli di Frazione di: Bartesate, Galbiate, Ponte Azzone Visconti, Sala al Barro e Villa Vergano.
2. Con apposito regolamento saranno definite la composizione, le norme di elezione e funzionamento.

Capo I – Libere forme associative

ART. 45

Promozione e sostegno delle forme associative

1. Il Comune interviene, nel rispetto delle vigenti disposizioni con contributi, sussidi vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo nonché a favore di enti od organismi che svolgano attività produttive di interesse locale.
2. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma sono fissate da apposito regolamento.

ART. 46

Registro

1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale di cui all'articolo precedente nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione, con le modalità stabilite con apposito regolamento.
2. I soggetti di cui al precedente articolo che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco approvato dal Consiglio comunale, con il solo onere di non alterare danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.
3. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione civica che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su

quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.

ART. 47

Rapporti con il comune.

1. Ai soggetti di cui agli artt.45 e 46 dello Statuto il Comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.
2. Agli stessi soggetti il Comune può affidare, tramite convenzione, la gestione anche parziale, di strutture o servizi.

Capo II
Iniziativa politica e amministrativa

ART. 48

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi non individuali.
3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

ART. 49

Istanze, petizione, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco.
3. E' data facoltà ai cittadini, sia singoli che associati, di illustrare le istanze, petizioni e proposte presentate nei modi di cui al comma precedente, al Consiglio comunale, nelle forme previste dall'art.18 comma 3 del presente Statuto.
4. La Giunta, il Consiglio o il dipendente responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni.
5. Deve essere data risposta, anche se negativa, alle istanze, petizioni, proposte di cui al comma 1; la risposta negativa deve essere motivata.

CAPO III
Forme di consultazione

ART. 50

Tipi di consultazione

1. La consultazione della popolazione si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
 - a) richiesta di pareri
 - b) istituzione di consulte
 - c) indizioni di assemblee
 - d) effettuazione di sondaggi d'opinione
 - e) referendum consultivi

ART. 51

Richiesta di pareri

1. E' facoltà dell'Amministrazione chiedere il parere dei soggetti di cui agli articoli 49 e 50 dello statuto per la materia di rispettivo interesse.

ART. 52

Consulte

1. Il Consiglio delibera in ordine all'istituzione, alla composizione e ai compiti ed alle norme sul funzionamento di organismi denominati consulte, nonché alla nomina dei singoli componenti di tali organismi.
2. Ogni consulta è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale ed esprime d'ufficio o su richiesta pareri e proposte. Con la delibera di cui precedente comma il Consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria.
3. Le consulte possono avere anche una durata predeterminata o legata alla soluzione di un singolo problema.

ART. 53

Assemblee

1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette delle assemblee, anche di Frazione.

ART. 54

Sondaggi d'opinione

1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono raccolta di pareri ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.

ART. 55

Rilevanza degli elementi acquisiti

1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente Capo vincola l'Amministrazione; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.

ART. 56

Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono inoltre previsti referendum consultivi di Frazione per materie di competenza della Frazione e che escludano riflessi sul resto della popolazione e del territorio comunale.
3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
4. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10 per cento del corpo elettorale del Comune ed il 20 per cento di quello della frazione per il referendum frazionale
 - b) il Consiglio Comunale
 - c) Il Consiglio di frazione per i referendum frazionali
5. Nel caso in cui il Referendum sia promosso dal corpo elettorale gli interessati dovranno informare il Segretario Comunale dell'avvio delle procedure referendarie notificando il quesito da sottoporre a Referendum e richiedendogli di apporre sui moduli, dagli stessi esibiti e necessari per la raccolta delle firme degli elettori, il visto e la data.
6. La richiesta di Referendum dovrà essere presentata al Segretario Comunale entro tre mesi dal rilascio dei moduli al precedente comma corredata da un numero di firme come indicato al 4° comma .
7. Le firme dovranno essere raccolte nel rispetto della normativa nazionale vigente sui Referendum.
8. Il Segretario Comunale verificata la validità delle firme redigerà entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, apposito verbale da rassegnare al Consiglio Comunale.
9. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Comunale delibererà, con atto motivato, in ordine all'ammissibilità del Referendum, rimettendo gli atti alla Giunta per la fissazione della data .
10. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
11. Il Referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
12. I Referendum di cui al presente articolo non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
13. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto alcun Referendum e decadono quelli non ancora effettuati.
14. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale dei voti validi attribuiti alla risposta negativa.
15. Nel caso di Referendum di Frazione, se proposti dal corpo elettorale si applicano le norme di cui sopra nell'intesa che la percentuale del numero di firme è da riferirsi agli elettori iscritti nelle liste elettorali relative alla Frazione interessata, se proposti invece

dal Consiglio di Frazione si applicano le norme di cui ai commi 9-10-11-12-13-14 del presente articolo nell'intesa che il termine di cui al 9' comma decorrerà dalla formale comunicazione al Sindaco della deliberazione del Consiglio di Frazione.

ART. 57

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo IV Diritti di accesso

ART. 58

Trasparenza e piena conoscibilità

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi.

ART. 59

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti a rilevanza esterna assunta dall'amministrazione comunale sono di regola pubblici.
2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norma di legge.
3. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il regolamento determina i casi in cui il Sindaco, a tutela del diritto di riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale protrarsi l'esclusione della pubblicità.

ART. 60

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. In conformità ai principi sanciti dal presente Capo è riconosciuto sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti a cui lo stesso è interessato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.

ART. 61***Diritto di accesso alle informazioni comunali***

1. Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'Amministrazione comunale.
2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.
3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.
4. E' compito del Comune garantire a tutti i cittadini un'informazione di carattere generale sulla propria attività mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione disponibili.

ART. 62***Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare***

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantire l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardino; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

Capo V Difensore Civico

ART. 63***Istituzione, competenze e poteri***

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Amministrazione comunale nonché degli enti e istituzioni da questa dipendenti.
3. Il Difensore Civico interviene d'ufficio oppure su richiesta, anche orale, di chi vi ha interesse.
4. Il Difensore Civico:
 - a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti
 - b) può convocare i responsabili dei procedimenti per chiedere ed ottenere informazioni
 - c) può avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale od alla Giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro trenta giorni e comunque nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla scadenza di tale termine
 - d) deve presentare al Consiglio comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa comunale
 - e) deve dare notizia all'Autorità giudiziaria di tutti i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio

- f) assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuita alla sua competenza dallo statuto, per il perseguimento dei fini di cui all'art.8 della legge dell'8 giugno 1990 n.142, nonché da altri atti normativi.

ART. 64 **Elezione**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, entro e non oltre sessanta giorni dalla nomina della Giunta.
2. Possono presentare candidature per l'elezione del Difensore Civico i Consiglieri Comunali e i soggetti di cui all'art.49 del presente Statuto.
- 2 bis Un'apposita commissione consiliare verificherà il possesso dei requisiti da parte dei candidati proposti e procederà alla redazione di un elenco di candidati eleggibili, in possesso dei requisiti prescritti.
3. La votazione di svolge a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Salvi i casi di dimissioni, morte e sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non abbia assunto funzioni quello eletto dal Consiglio successivo. Egli non è immediatamente rieleggibile.

ART. 65 **Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità**

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio oltre che di competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio ed equipollenti.
2. Sono cause di ineleggibilità:
 - a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano da questo sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;
 - b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione comunale.
3. Sono cause di incompatibilità:
 - a) la qualità di Consigliere comunale, provinciale, regionale, Deputato o Senatore
 - b) la qualità di dipendente del Comune o di ente od istituzione dipendente del Comune ovvero di Consorzio del quale faccia parte il Comune
 - c) la qualità di componente del comitato regionale di controllo
 - d) la qualità di segretario sezionale, comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti politici
 - e) i gradi di parentela di cui al comma 3 dell'art.14 del presente Statuto con i Consiglieri Comunale ed il Segretario Comunale
4. Il Difensore Civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 giorni.

5. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

ART. 66

Dotazioni ed organizzazione dell'ufficio

1. Sono poste a disposizione del Difensore Civico, mediante apposito regolamento, le risorse, il personale e gli uffici necessari.
2. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del Comune.
3. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Titolo II FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo delle associazioni ed enti iscritti al registro di cui all'art.50 del presente Statuto per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 68

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dei soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 56.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di

pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 69

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge dell'8 giugno 1990 n.142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 70

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari se non rientranti nelle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizione di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990 n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

PARTE IV

ART. 71

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.